

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI CUI ALL'ART. 7 BIS DELLO STATUTO E NEL RISPETTO DELL'ART. 2345 DEL C.C.

L'anno duemiladodici il giorno 19 Luglio

- Presidente di MO.VER S.p.A. nella persona del dott. Enzo Lombardi
- Amministratore Unico Dell'Impresa del Pistoia Srl nella persona del Sig. Paolo Del Pistoia

premessi che:

- il Comune di Viareggio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2011 ha stabilito di provvedere all'erogazione dei servizi relativi alla gestione della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana per mezzo di società a capitale misto pubblico privato ottenuta attraverso la privatizzazione della società MO.VER S.p.A., già di totale proprietà del Comune di Viareggio e precedentemente affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia;

- per procedere a tale privatizzazione è stata bandita una gara ad oggetto :

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AVENTE LA QUALITÀ DI SOCIO PRIVATO DELLA MO.VER S.p.A., AL QUALE CONFERIRE UNA PARTECIPAZIONE DEL 40 PER CENTO E L'ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, pubblicata su G.U.C.E. n. 2012-038309 del 112/03/2012 e su GURI n. 30 del 112/03/2012;

- i suddetti compiti operativi sono da considerarsi come prestazioni accessorie che il socio privato dovrà svolgere così come previsto dall'art. 7 bis dello statuto e dall'art. 2345 del C.C.;

- a seguito della procedura di evidenza pubblica bandita ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato ad opera dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. Legge di Stabilità) e da ultimo modificato dal D.L. 24/01/2012 n. 1, è stato individuato come partner privato della MO.VER S.p.A. l'Impresa Del Pistoia Società Consortile responsabilità limitata;

PROV. N. 647
DEL 19.07.12

- con la sottoscrizione del presente contratto vengono richiamate, approvate e pienamente accettate tutte le condizioni, clausole e previsioni contenute in tutti i documenti di gara.

- in data 19 Luglio 2012 presso il notaio Dott. Enrico Barone si è proceduto alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale così come previsto nel suddetto bando;

- in data 19 Luglio 2012 l'Assemblea dei soci ha nominato il consiglio di amministrazione nelle persone di :

- Dott. Enzo Lombardi Presidente
- Rag. Demetrio Trovò Vice-Presidente
- Dott. Mario Del Pistoia Amministratore Delegato

Lombardi
Tutto ciò premesso, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 -Oggetto

Scarl
Il presente contratto di servizio regola i rapporti tra Società MO.VER S.p.A. e l'Impresa del Pistoia Scrl, socio privato della MO.VER S.p.A. con quote societarie alle quali sono connesse prestazioni accessorie, relativamente allo svolgimento delle seguenti attività :

- a) GESTIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI, FONIA, TELECONTROLLO, PANNELLI INFORMATIVI E VARCHI ELETTRONICI.

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della rete di trasmissione dati, fonia, telecontrollo, pannelli informativi e varchi elettronici le seguenti attività:

- accensione della rete wireless di trasmissione dati e fonia utilizzando le infrastrutture della pubblica illuminazione esistenti;

- gestione e manutenzione di pannelli informativi elettronici sulle disponibilità dei parcheggi e sulle condizioni o prescrizioni relative alla mobilità (posti liberi, ordinanze, blocchi, ecc.) da realizzarsi sulle principali arterie di accesso alla città;

- manutenzione preventiva (per prevenire i guasti) e correttiva (per riparare i guasti) dei suddetti impianti;
- monitoraggio tecnico degli impianti;
- manutenzione e assistenza software;
- gestione e manutenzione dei servizi di telecontrollo, di fornitura di telefonia o trasmissione dati e di telesorveglianza utilizzando apparati elettronici connessi alla suddetta rete wireless e qualsiasi altra attività si renda necessaria al fine di garantire la regolare funzionalità dei vari sistemi/impianti.

b) SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVE PERTINENZE :

Ai fini del presente contratto, si considerano ricomprese nella gestione dei servizi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze tutti gli interventi che, puntualmente, devono essere effettuati per mantenere in condizioni d'efficienza la rete stradale e/o interventi ricompresi nella cosiddetta manutenzione ricostruttiva, quali tutti gli interventi che rendano necessario un intervento tempestivo ed urgente per il ripristino anche strutturale di ammaloramenti del corpo stradale o sue pertinenze, che possano compromettere la durata futura del bene, quali:

- ripristini della pavimentazione mediante ricariche con conglomerati bituminosi;
- riprese della pavimentazione mediante fresatura e successivi ripristini bituminosi;
- risanamenti del corpo stradale con esecuzione di cassonetti di risanamento delle massicciate;
- apertura di fossi e cunette di scolo;
- adeguamento e messa in quota di protezioni marginali (guard rail);
- riparazione piccoli manufatti;
- ripresa del manto d'usura della pavimentazione bituminosa;
- ripristino della quota ottimale delle banchine non bitumate;
- ripristino rinnovazione dell'arredo delle rete stradale;
- eliminazione situazioni di pericolo mediante interventi, anche di media consistenza, di modificazione delle caratteristiche geometriche e plano-altimetriche della sede stradale (allargamenti parziali, rettifiche, adeguamenti puntuali, ecc.);

paulosi

Paulosi

- interventi analoghi a quelli sopra indicati sui marciapiedi , sulle aree a verde urbano o attrezzate connesse alla rete stradale, sulle piazze, e su tutte le altre aree di sosta, sui parcheggi scambiatori, sulle piste ciclabili e sulle aree attrezzate per il noleggio bici o veicoli elettrici.

c) SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA

Ai fini del presente contratto, si considerano ricomprese nella gestione dei servizi di manutenzione ordinaria, di cui alla presente lettera, le attività prestate in relazione a tutta la segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e complementare, nonché agli impianti semaforici.

Eventuali nuovi servizi, accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto, sono da intendersi compresi tra le obbligazioni nascenti dal medesimo contratto, salva la possibilità di separati accordi da concludersi tra le Società.

Oltre alle attività sopra indicate saranno affidate al socio privato anche tutte le ulteriori attività che lo stesso offrirà in sede di gara come migliororie.

Articolo 2 -Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente contratto acquistano efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 3 -Termine

Il termine del presente contratto di servizio è fissato alla data del 31 dicembre 2047.

Articolo 4 -Obblighi della Società Socio Privato

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni di natura civilistica, amministrativa, lavoristica, di sicurezza, ambientale penale e fiscale.

La Società è, inoltre, tenuta a aspettare tutte le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale, assicurazione contro gli infortuni, previdenza e assistenza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di violazione, la Società è considerata unica responsabile, anche al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative. E' comunque fatto salvo il potere di rivalsa della MO.VER S.p.A. nei confronti degli autori della violazione.

La Società si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi concordati tra le parti.

In ogni caso, la MO.VER S.p.A. rimane totalmente estraneo ai rapporti instaurati dalla Società con i propri appaltatori e incaricati.

La Società solleva la MO.VER S.p.A. da ogni responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, anche nel caso in cui queste siano affidate a imprese appaltatrici.

Articolo 5 -Obblighi della MO.VER S.p.A.

La MO.VER S.p.A. si impegna a collaborare con la Società e ad agevolare il migliore espletamento di tutte le attività, in particolare adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle sue competenze, al fine di rendere più agevole per la Società il corretto ed efficiente svolgimento delle attività.

La MO.VER S.p.A. annualmente, in sede preventiva, comunica alla Società l'elenco delle attività di cui all'art. 1 che intende siano svolte, anche con riferimento al piano annuale approvato dal Comune di Viareggio.

Articolo 6 — Rapporti economici

Le prestazioni accessorie di cui al presente contratto saranno finanziate direttamente dalla MO.VER S.p.A., con i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, nei limiti di un importo annuo non inferiore a euro 1.500.000 (euro un milione e cinquecentomila), IVA esclusa. Ogni qualvolta il Comune proceda a rettificare in aumento le tariffe della sosta a pagamento, l'importo annuo delle prestazioni accessorie verrà rivalutato sulla base delle variazioni dell' indice ISTAT di aumento del costo della vita rispetto all'anno precedente la rettifica.

Le attività di cui al presente contratto saranno rendicontate con riferimento all'elenco prezzi per le attività accessorie contenuto nello Schema di Offerta economica allegato al disciplinare di gara per l'individuazione del socio privato, al netto del ribasso

pendenti

Stanzani

offerto pari a 15 %. Tali prezzi saranno rivalutati annualmente con riferimento agli indici ISTAT di aumento del costo della vita durante il periodo di validità del presente contratto.

Analogamente, i lavori effettuati su richiesta del Comune di Viareggio e finanziati direttamente dallo stesso, eventualmente affidati al socio privato, ove giuridicamente consentito, saranno contabilizzati con riferimento all'elenco prezzi allegato al disciplinare di gara per l'individuazione del socio privato, al netto del ribasso offerto pari a 15%.

Il pagamento delle prestazioni effettuate dal socio privato a favore della MO.VER S.p.A. sarà effettuato di norma mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura e rendiconto.

pendenti

Articolo 7 – Definizione dei rapporti tra MO.VER S.p.a. e socio privato al termine del contratto

Scissa

Per quanto riguarda le attività e le dotazioni patrimoniali mobili ed immobili della società possedute alla data di scadenza del presente contratto, si applicherà quanto indicato in sede di gara per l'individuazione del partner privato e più precisamente, senza ulteriori oneri per il Comune di Viareggio, si avrà la scissione della società MO.VER S.P.A. in due società:

- la prima, di totale proprietà del Comune di Viareggio, nella quale saranno conferiti i cespiti e i beni patrimoniali utilizzati per i servizi pubblici affidati alla Società, oltre quelli utilizzati per l'attivazione dei nuovi servizi pubblici durante il periodo di riferimento;

- la seconda, di totale proprietà del partner, alla quale verrà affidata per un periodo non inferiore a 5 anni, rinnovabile al massimo di ulteriori 5 anni, la gestione del servizio della sosta a pagamento. Durante tale periodo verrà corrisposto al Comune di Viareggio per l'affidamento del servizio un corrispettivo percentuale pari al 45% dei ricavi, (percentuale pari a quella riconosciuta all'atto della privatizzazione), dal quale verranno decurtate le somme spettanti al privato quale valore della quota di liquidazione della MO.VER. S. p. A. ante scissione. Il servizio, che sarà allora regolato da apposito contratto, avrà durata maggiore rispetto ai cinque anni di base e fino ad un massimo di ulteriori cinque, come sopra indicati, solo se in tale periodo non sia stato interamente recuperato dal privato l'importo a lui spettante all'atto della scissione.

Contestualmente alla suddetta scissione, con il versamento da parte della società patrimoniale interamente di proprietà del Comune di Viareggio (MO.VER post scissione) del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione definitiva della gara, si produrrà l'effetto reale del trasferimento della proprietà dell'area messa a disposizione in sede di gara dal socio privato, il cui trasferimento è stato identificato come vendita con riserva della proprietà, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti del C.C..

Articolo 8 -Assicurazione per danni verso terzi e responsabilità

La Società assume la responsabilità degli eventuali danni occorsi a terzi cagionati nello svolgimento e a causa delle attività affidate con il presente contratto.

La Società provvede alla stipula di appositi e idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

Articolo 9 -Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

Articolo 10 -Accordi integrativi

Eventuali accordi modificativi o integrativi del presente contratto saranno validi solo se risultanti da atto scritto e preventivamente approvati dagli organi competenti delle rispettive parti.

Articolo 11 -Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Lucca.

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 12 -Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del socio privato.


Articolo 13 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia

Per la Mo.Ver. Spa

Il Presidente


Dott. Enzo Lombardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enzo Lombardi', written over a horizontal line.

Per l'Impresa Del Pistoia Srl

L'Amministratore Unico

Sig. Paolo Del Pistoia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Del Pistoia', written over a horizontal line.